

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quindici sorgenti potabili, di cui tredici ubicate nel Comune di Scopa (VC) e due nel Comune di Scopello (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del Comune di Scopa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 22/2/2023, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Claudio Viviani - relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di quindici sorgenti potabili, di cui tredici ubicate nel Comune di Scopa (VC) e due nel Comune di Scopello (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto a servizio del Comune di Scopa, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 6/6/2023, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che, attualmente, le stesse aree risultano perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Le sorgenti risultano dislocate a quote comprese tra 665 e 1.170 metri s.l.m., in un territorio montano prevalentemente boscato sul versante idrografico sinistro del fiume Sesia, in un contesto scarsamente urbanizzato. In base all'ubicazione, ai rispettivi bacini di alimentazione, a fattori idrogeologici e all'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, le sorgenti possono essere suddivise nei seguenti raggruppamenti:

Gruppo Pietre Moiane (VC-S-00158) - Comune di Scopa:

- mA (codice identificativo CVA233) - mappale n. 135 del foglio di mappa n. 9 - quota 675 metri s.l.m.;
- mB (codice identificativo CVA449) - mappale n. 135 del foglio di mappa n. 9 - quota 665 metri s.l.m.;
- mC (codice identificativo CVA450) - mappale n. 135 del foglio di mappa n. 9 - quota 675 metri s.l.m..

Del Gruppo Pietre Moiane fanno parte le tre sorgenti situate a quote topograficamente più basse e che probabilmente risentono di più - dal punto di vista della circolazione idrogeologica - degli effetti tettonico-strutturali dovuti alla presenza della Linea del Canavese (faglia di interesse regionale) e delle sue vicarianti. I tre bottini di presa sono contenuti in edifici che ne garantiscono adeguata protezione, all'interno dei quali



sono presenti le vasche di raccolta dell'acqua, che viene convogliata mediante piccole tubazioni e/o canalette.

Gruppo Alpe Podello (VC-S-00156) - Comune di Scopa:

- *pA* (codice identificativo CVA231) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 882 metri s.l.m.;
- *pB* (codice identificativo CVA441) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 888 metri s.l.m.;
- *pC* (codice identificativo CVA442) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 882 metri s.l.m.;
- *pD* (codice identificativo CVA443) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 830 metri s.l.m.;
- *pE* (codice identificativo CVA444) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 835 metri s.l.m.;
- *pF* (codice identificativo CVA445) - mappale n. 93 del foglio di mappa n. 9 - quota 863 metri s.l.m..

Del *Gruppo Alpe Podello* fanno parte sei sorgenti poste a quote leggermente superiori rispetto alle precedenti. I bottini di presa delle sorgenti *pA*, *pB*, *pC*, *pD* e *pF* sono contenuti all'interno di edifici protetti, mentre quello della sorgente *pE* all'interno di un tombino con chiusura metallica di sicurezza; dentro ogni manufatto sono presenti le vasche di raccolta dell'acqua, che viene convogliata mediante piccole tubazioni e/o canalette.

Gruppo Alpe Fossali (VC-S-00157) - Comune di Scopa:

- *A* (codice identificativo CVA232) - mappale n. 182 del foglio di mappa n. 7 - quota 1.170 metri s.l.m.;
- *B* (codice identificativo CVA446) - mappale n. 182 del foglio di mappa n. 7 - quota 1.159 metri s.l.m.;
- *C* (codice identificativo CVA447) - mappale n. 182 del foglio di mappa n. 7 - quota 1.170 metri s.l.m.;
- *D* (codice identificativo CVA448) - mappale n. 12 del foglio di mappa n. 8 - quota 1.130 metri s.l.m..

Del *Gruppo Alpe Fossali* fanno parte quattro sorgenti ubicate a quote leggermente più elevate rispetto alle precedenti e con discreta difficoltà logistica per l'accesso, unicamente tramite percorso pedonale. Le sorgenti sono ben protette da edifici (*A*, *B*, *C*) e da un tombino (*D*) che ne garantiscono la chiusura di sicurezza; all'interno di ogni manufatto di captazione sono presenti le vasche di raccolta dell'acqua, che viene convogliata mediante piccole tubazioni e/o canalette.

Comune di Scopello:

- *Canun* (codice identificativo CVA235) - mappale n. 177 del foglio di mappa n. 4 - quota 910 metri s.l.m.;
- *Fossai* (codice identificativo CVA236) - mappale n. 202 del foglio di mappa n. 4 - quota 870 metri s.l.m..

Le sorgenti *Fossai* (VC-S-00776) e *Canun* (VC-S-00777) sono ubicate nell'impluvio a Ovest della frazione di Frasso e sono quelle che risentono maggiormente di una circolazione più superficiale per filtrazione di sub-alveo da parte del vicino corso d'acqua. Entrambe sono contenute in adeguati edifici con chiusure che ne garantiscono adeguata protezione; all'interno di ogni manufatto di captazione sono presenti le vasche di raccolta dell'acqua, che viene convogliata mediante piccole tubazioni e/o canalette.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti in esame è riconosciuto al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Scopa - in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 2 di repertorio in data 22/1/2025, sottoscritto in data 1/10/2014 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 34 del 14/1/2015.

Successivamente, con nota in data 25/2/2022, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - l'istanza di variante e contestuale rinnovo della concessione di derivazione da acque sorgive assentita con la determinazione n. 34 del 14/1/2015; la variante è risultata necessaria al fine di inserire in concessione alcune sorgenti (facenti parte dei relativi gruppi già concessi con unica sorgente) che, sebbene da lungo tempo presenti e utilizzate, non risultano essere state in precedenza censite e individuate dal punto di vista cartografico. A seguito di tali considerazioni il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha proceduto alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di cui sopra (in scadenza il 30/4/2023); l'istanza è stata formulata senza richiesta di variazione delle quantità già concesse (portata massima complessiva: 7,4 l/s, portata media complessiva: 5,79 l/s; volume massimo annuo: 182.614 metri cubi), né del tipo d'uso, con restituzione nella rete fognaria del Comune di Scopa.

Tutte le sorgenti sono impostate sul basamento roccioso di origine metamorfica caratterizzato da rocce con una struttura fogliata e scistosità pronunciata che, in affioramento, presentano bancate di dimensioni metriche con relative fessurazioni che permettono una minima circolazione idrica sotterranea e le relative emergenze idriche. Per quanto riguarda l'utilizzo del suolo le sorgenti sono situate in un territorio a prevalente copertura boscata, con sporadiche aree limitate a prateria, cespuglieto e/o prati pascolari. Nelle aree circostanti sono presenti alcune baite a presenza non continua; l'unico agglomerato urbano significativo risulta essere la frazione di Frasso (Comune di Scopello), ubicata a Est delle sorgenti *Canun* e *Fossai*.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura in continuo della portata alla fonte; non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dalle sorgenti, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, data la vicinanza di alcune opere di presa, le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono talora accorpate. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti Gruppi Pietre Moiane (mA, mB e mC) e Alpe Podello (pA, pB, pC, pD, pE e pF):

- zone di tutela assoluta sorgenti mA, mB e mC, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; considerata la vicinanza reciproca tra le tre sorgenti, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle singole sorgenti;
- zone di tutela assoluta sorgenti pA e pD, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zone di tutela assoluta sorgenti pB, pC, pE e pF, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; considerata la vicinanza reciproca tra le quattro sorgenti, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle singole sorgenti;
- zona di rispetto ristretta sorgenti mA, mB e mC, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione;
- zona di rispetto ristretta sorgente pA, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgenti pB, pC, pD, pE e pF, unica per tutte e cinque le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e nove le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dai limiti delle zone di rispetto ristrette, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle nove sorgenti.

L'area di salvaguardia è attraversata dalla strada asfaltata che conduce alla frazione di Frasso e da una strada sterrata - nella quale la viabilità è praticamente assente - che permette di raggiungere i vari alpeggi, che non sono collegati al sistema fognario e gestiscono i reflui domestici in modo autonomo. All'interno delle zone di tutela assoluta non sono presenti elementi impattanti, il territorio è a vocazione montana con boschi e cespuglieti. La stessa considerazione vale per le zone di rispetto ristrette, con l'unica eccezione della sorgente *Podello D* dove, in località Casa dello Zoppo, è presente un alpeggio; tutti gli altri alpeggi sono situati nella zona di rispetto allargata dove il territorio è prettamente boscato e intervallato con rare zone a pascolo di tipo saltuario.

Sorgenti Gruppo Alpe Fossali (A, B, C e D):

- zone di tutela assoluta sorgenti A, B e C, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30

metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; considerata la vicinanza reciproca tra le tre sorgenti, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle singole sorgenti;

- zona di tutela assoluta sorgente *D*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro sorgenti.

Sorgenti *Canun* e *Fossai*:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti facenti parte del *Gruppo Alpe Fossali* e delle sorgenti *Canun* e *Fossai* la situazione è praticamente la medesima dell'area di salvaguardia delle sorgenti dei *Gruppi Pietre Moiane* e *Alpe Podello*, con minore presenza di alpeggi all'interno dei bacini di alimentazione. L'abitato di Frasso, posto a Nord-Est delle sorgenti *Canun* e *Fossai*, possiede un sistema fognario che gestisce esclusivamente reflui di origine domestica (di utilizzo stagionale) che vengono convogliati in una vasca di raccolta tipo Imhoff e in un successivo punto di scarico che, tuttavia, risultano esterne alle aree sottoposte a salvaguardia, inoltre il punto di scarico è topograficamente più basso rispetto alle sorgenti, il che implica una nulla possibilità di interferenza idrogeologica con la circolazione che le alimenta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “TAVOLA 8 – FASCE RISPETTO SORGENTI MOIANE E PODELLO - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000”;
- “TAVOLA 9 – FASCE RISPETTO SORGENTI FOSSALI A B C D - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000”;
- “TAVOLA 10 – FASCE RISPETTO SORGENTI FOSSAI E CANUN - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000”;

estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - dott. geol. Claudio Viviani - e agli atti con la documentazione trasmessa.

I Comuni di Scopa (VC) e di Scopello (VC) - interessati dalle aree di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

Le aree di salvaguardia ricadono in terreni potenzialmente ad uso agricolo, pertanto, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. La modalità di gestione agricola delle zone di rispetto dipende unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A.

L'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - esaminata la documentazione allegata all'istanza e sulla base dei dati storici analitici disponibili nel proprio archivio, con nota in data 27/3/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole alle proposte di

definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari sottolineando, tuttavia, l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water Safety Plan* cui ricollegare la programmazione dei controlli analitici e le verifiche sui manufatti.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12/4/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha sottolineato che la ridefinizione delle aree di salvaguardia è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006, fatta eccezione per l'apertura laterale di 45° a partire dai margini delle zone di tutela assoluta.

Nella medesima nota, la stessa ARPA ha evidenziato che nell'intorno delle sorgenti del *Gruppo Alpe Fossali* non sono presenti centri di pericolo significativi e, pertanto, non si ravvisano elementi ostativi all'approvazione della proposta presentata; per quanto riguarda le altre captazioni ha invece segnalato la necessità di:

- mettere in sicurezza il sistema di scarico afferente all'edificio di località Casa dello Zoppo nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Podello D*;
- verificare le condizioni dei sistemi di smaltimento dei reflui e mettere in sicurezza i centri di pericolo individuati nella zona di rispetto ristretta afferente alle sorgenti *Canun e Fossai*;
- dotare le zone di tutela assoluta di recinzione, valutandone la fattibilità della posa ove le condizioni morfologiche lo consentono e non vi sia interferenza con corsi d'acqua e sentieri, posizionando, inoltre, adeguata cartellonistica di segnalazione.

Per quanto riguarda il pascolo saltuario, tenuto conto della distanza considerevole dalle sorgenti, l'ARPA ritiene non rappresenti un centro di pericolo che necessita di messa in sicurezza; in presenza di stabulazioni all'interno delle zone di rispetto allargate richiede di verificare che non venga praticato l'allontanamento delle deiezioni con scarico convogliato nel reticolo idrografico minore.

Nel proprio contributo, l'ARPA ha poi ribadito che, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nella zona di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui.

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in data 16/5/2023, ha prodotto una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato e che riassume la situazione esistente e quanto dovrà essere attuato per l'adeguamento alle indicazioni del regolamento regionale 15/R/2006. Nel merito, viene precisato quanto segue:

- per quanto riguarda gli alpeggi di Casa dello Zoppo presenti all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Podello D*, non essendo soggetti a permanenza continua e duratura con attività domestiche durevoli concorda che, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici, sarà obbligatorio predisporre la messa in sicurezza dei sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui; valgono le stesse considerazioni per gli edifici isolati e non soggetti a permanenza continua e duratura situati all'interno della zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Canun e Fossai*;
- la morfologia molto incisa degli impluvi alla base dei quali sono ubicate le sorgenti *Canun e Fossai* ha consentito di determinare in maniera attendibile l'esatta definizione degli spartiacque e dei relativi bacini di alimentazione, lungo cui sono state delimitate le zone di rispetto; per tale motivo la zona di rispetto ristretta non è stata perimetrata con apertura laterale di 45° dai margini delle zone di tutela assoluta e, di conseguenza, una parte dell'abitato di Frasso risulta esterno all'area sottoposta a salvaguardia; lo stesso abitato di Frasso risulta essere collegato alla rete fognaria, il cui percorso si defila lungo il versante fino al rispettivo recapito; sia quest'ultimo, sia il percorso della rete fognaria risultano esterni alla zona di rispetto ristretta così delimitata;
- la collocazione di recinzioni a protezione delle zone di tutela assoluta risulta problematica stante le caratteristiche morfologiche dell'area che presenta versanti acclivi sub-verticali e fittamente vegetati; inoltre, vista la posizione delle captazioni in corrispondenza di impluvi che si configurano come linee preferenziali di deflusso idrico, la realizzazione di recinzioni esterne e poste a distanza dai manufatti di presa potrebbe costituire un ostacolo al deflusso delle acque in caso di eventi meteorologici avversi.

Nel merito dell'istruttoria condotta dai propri uffici, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte - valutato quanto trasmesso dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e, anche se in assenza di un ulteriore parere di ARPA Piemonte, ha proseguito l'istruttoria nell'interesse di concludere il procedimento amministrativo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 22/6/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile degli alpeggi non soggetti a permanenza continua e duratura non allacciati alla rete fognaria; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. predisponga un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione,

che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

- in riferimento alla prescrizione ARPA relativa alla gestione delle deiezioni in caso di stabulazione nelle zone di rispetto allargate, si ritiene trovino applicazione le modalità gestionali, a carico degli aventi titolo, previste nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato all'istanza.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 34 del 14/1/2015, con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 2 di repertorio in data 22/1/2015, sottoscritto in data 1/10/2014 e con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato - il diritto d'uso delle acque prelevate dalle quindici sorgenti ubicate nei Comuni di Scopa (tredici) e di Scopello (due) e che garantiscono l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto a servizio del Comune di Scopa;

vista la nota, in data 25/2/2022, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - l'istanza di variante e contestuale rinnovo della concessione di derivazione da acque sorgive assentita con la determinazione n. 34 del 14/1/2015, in scadenza il 30/4/2023);

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 22/2/2023, con la quale ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127 invitando i Comuni di Scopa (VC) e di Scopello (VC), l'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e l'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 27/3/2023;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 12/4/2023;

vista la relazione esplicativa - datata 16/5/2023 - trasmessa dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 6/6/2023 - prot. n. 858, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. Le aree di salvaguardia di quindici sorgenti potabili, di cui tredici ubicate nel Comune di Scopa (VC) e due nel Comune di Scopello (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del Comune di Scopa, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
 - *"TAVOLA 8 – FASCE RISPETTO SORGENTI MOIANE E PODELLO - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000"*;
 - *"TAVOLA 9 – FASCE RISPETTO SORGENTI FOSSALI A B C D - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000"*;
 - *"TAVOLA 10 – FASCE RISPETTO SORGENTI FOSSAI E CANUN - Comune di Scopa e Scopello (VC) - Scala 1:2.000"*;

estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Claudio Viviani - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate. Per quanto concerne la conduzione di eventuali attività agricole nelle aree di salvaguardia, tenuto conto che queste ricadono in Classe A, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici e l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Nelle zone di rispetto, ristrette e allargate, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Nelle zone di rispetto allargate sono inoltre vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto allargate dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di fosforo e potassio dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nelle aree di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- c. Il gestore delle captazioni - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone e ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - oppure, in alternativa alla precedente prescrizione, considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque, in alternativa installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni;

- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
 - predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Scopa e di Scopello, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
 - accertare che gli scarichi di natura civile degli alpeggi non soggetti a permanenza continua e duratura non allacciati alla rete fognaria, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee;
 - consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
 - non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
 - verificare che in presenza di stabulazioni all'interno delle zone di rispetto allargate non venga praticato l'allontanamento delle deiezioni con scarico convogliato nel reticolo idrografico minore;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai

sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

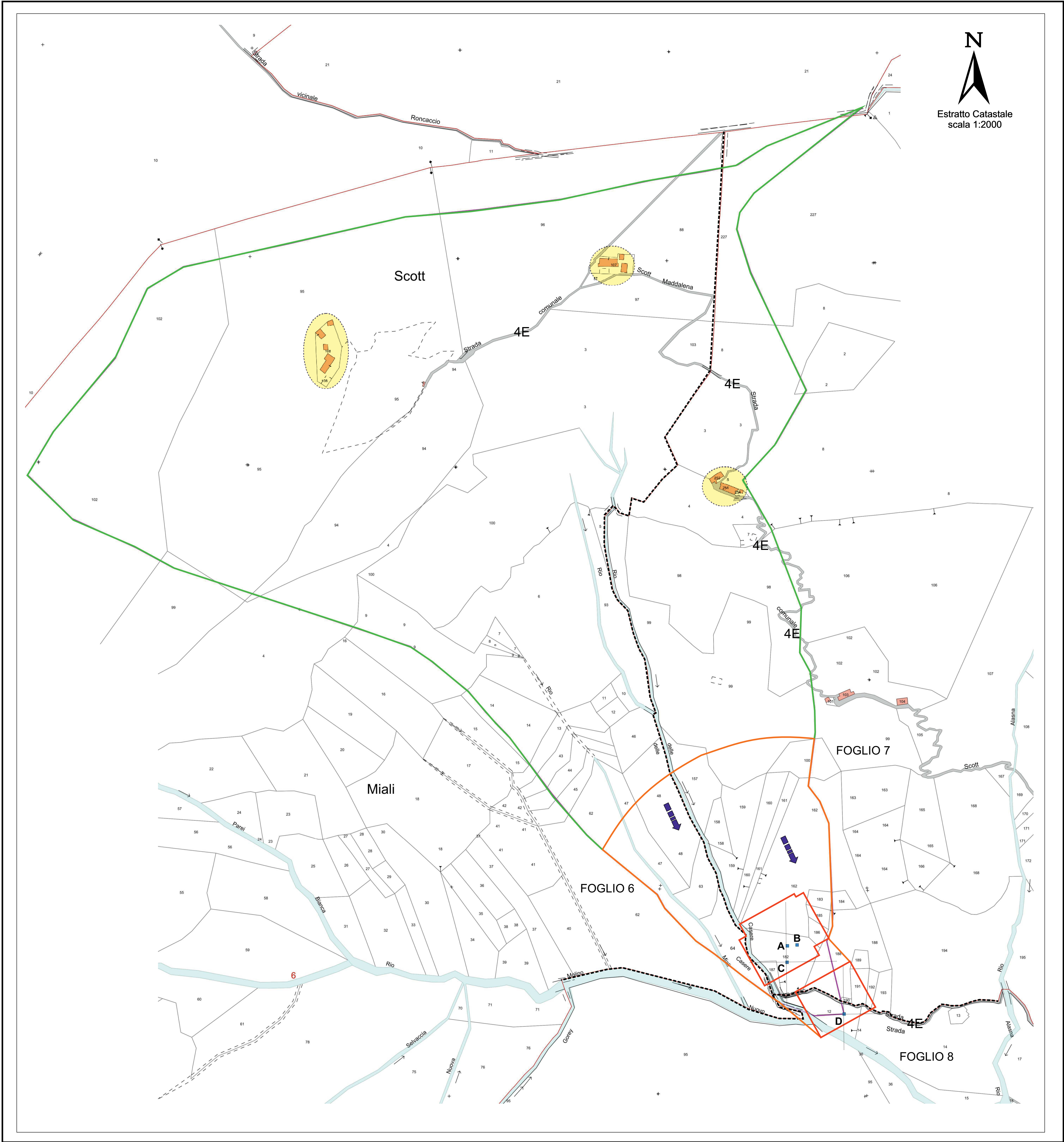
IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TAV_8_FASCE_PODELLO_MOIANE.pdf
2. TAV_9_FASCE_FOSSALI.pdf
3. TAV_10_FASCE_CANUN_FOSSAI.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

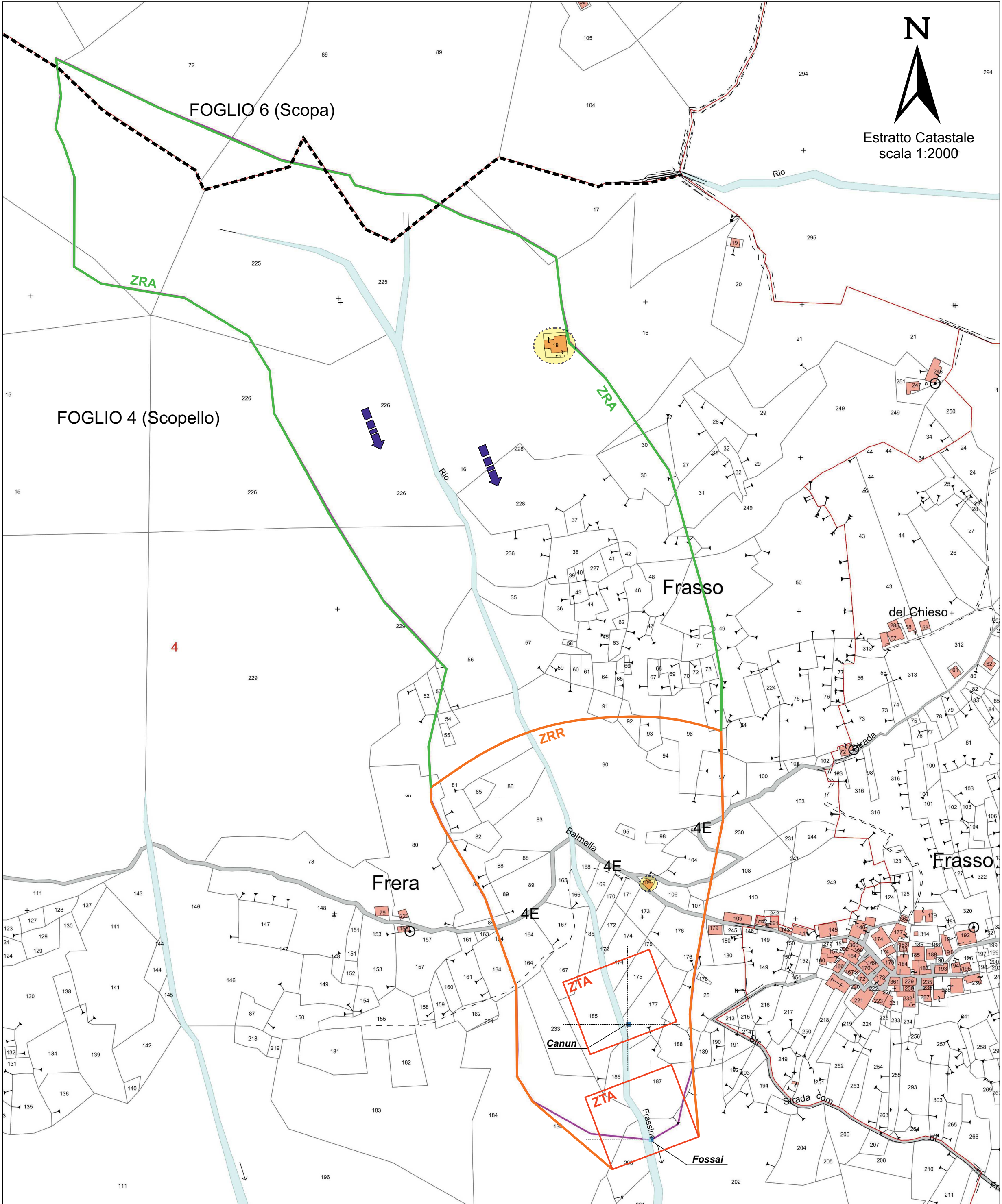


	Ubicazione sorgente		ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
$\alpha = 45^\circ$	Apertura estensione ZRR		ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
	Direzione media del flusso di alimentazione		
	Assi coordinate geografiche N-S		ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
	Alpeggi non serviti da fognatura		Delimitazione bacino alimentazione
	Edifici montani sparsi tipo alpeggi, ricoveri, baite		
4E	Viabilità		

FOSSALI D	INVILUPPO A B C		INVILUPPO A B C D		INVILUPPO A B C D			
	ZTA		ZTA		ZRR		ZRA	
	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO
FOGLIO 6			64		47	63	9	3
					48		13	5
					62		14	6
					64		43	10
							44	11
							45	12
							47	46
							48	93
							62	97
							88	100
							94	
							95	
							96	
FOGLIO 7	188	190	162		99	158	2	3
	189		182		100	159	8	4
	191		183		157	160	98	7
	192		185		162	161	99	
	193		186		182		106	
			187		183		157	
			188		184		227	
					185		254	
FOGLIO 8					186			
					188			
	12				95			
	14							
	95							



r_piemon - Rep. DD-A16 30/10/2023.0000016.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO MANCIN



	Ubicazione sorgente		ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
$\alpha = 45^\circ$	Apertura estensione ZRR		ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
	Direzione media del flusso di alimentazione		ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
	Assi coordinate geografiche N-S		Delimitazione bacino alimentazione
	Alpelli non serviti da fognatura		
	Edifici montani sparsi tipo alpelli, ricoveri, baite		
4E	Viabilità		

	FOSSAI		CANUN		INVILUPPO		INVILUPPO			
	ZTA		ZTA		ZRR		ZRA			
	PROPANTE	TUTTO	PROPANTE	TUTTO	PROPANTE	TUTTO	PROPANTE		TUTTO	
FOGLIO 4 Scopello	184		25		25	85	12		18	67
	186		167		80	86	14		35	68
	187		174		81	88	16		36	69
	200		175		82	89	27		37	70
	202		177		83	94	30		38	72
			185		84	95	31		39	73
			188		90	98	49		40	227
					91	99	53		41	236
					92	105	56		42	
					93	106	71		43	
					96	107	74		44	
					97	165	81		45	
					104	166	90		46	
					108	168	91		47	
					164	169	92		48	
					167	170	93		54	
					174	171	96		55	
					175	172	225		57	
					176	173	226		58	
					177	233	228		59	
					184		229		60	
					185				61	
					186				62	
					187				63	
					188				64	
					202				65	
					230				66	
FOGLIO 6 Scopa							72			
							89			



TAVOLA 10

FASCE RISPETTO SORGENTI
FOSSAI E CANUN
Comune di Scopa e Scopello(Vc)

Geologia e Ambiente
Via del Moro nr. 59 28047 Oleggio (No) tel. 0321998824
info@geologiaeambiente.net